

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO CALANGIANUS – LURAS

STATUTO CONSORTILE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Di Amministrazione N° 1 del 18/05/2018

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Calangianus N° _____ del _____ / _____ / _____

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Luras N° _____ del _____ / _____ / _____

INDICE

TITOLO I° - NORME GENERALI

- Art. 1 - COSTITUZIONE
- Art. 2 - DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE
- Art. 3 - FINI ISTITUZIONALI
- Art. 4 - NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO
- Art. 5 - COMPRENSORIO
- Art. 6 - DURATA
- Art. 7 - ALTRE INIZIATIVE
- Art. 8 - CAPITALE IN DOTAZIONE
- Art. 9 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE
- Art. 10 - CONTROVERSIE

TITOLO II° - GLI ORGANI

- Art. 11 - GLI ORGANI

CAPO I° - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

- Art. 12 - COMPOSIZIONE
- Art. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-REQUISITI PER LA NOMINA E LA INCOMPATILITA'
- Art.14 - DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art.15 - MODALITA' DI NOMINA E DECADENZA
- Art. 16 - FUNZIONAMENTO
- Art.17 - COMPETENZE
- Art. 18 – DELIBERAZIONI
- Art. 19 - CONTROLLI- ESECUTIVITA' DELLE DELIERAZIONI
- Art. 20 - RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CAPO II° - IL PRESIDENTE

- Art. 21 - IL PRESIDENTE
- Art. 22 - COMPETENZE-FUNZIONI DEL PRESIDENTE

CAPO III° - IL REVISORE DEI CONTI

- Art. 23 - REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA
- Art. 24 - COMPETENZE E FUNZIONI DEL REVISORE

TITOLO III° - PERSONALE DIPENDENTE-UFFICI

- Art. 25 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
- Art. 26 - POTESTA' REGOLAMENTARE

TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

- Art. 27 - PATRIMONIO E CAPITALE DI DOTAZIONE
- Art. 28 - BILANCI DI PREVISIONE
- Art. 29 - RENDICONTO DI GESTIONE
- Art. 30 - DISPOSIZIONI DI RINVIO AD AL TRE NORME
- Art. 31 - PROROGATIO
- Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

TITOLO I°

NORME GENERALI

Art. 1 COSTITUZIONE

1) Tra i Comuni di Calangianus e Luras è costituito, ai sensi ed agli effetti dell'art. 31 (trentuno) del D.gs. 18 Agosto 2000 n° 267, un Consorzio di servizi ai sensi dell'art. 40, 3° comma, della L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, per la gestione associata del servizio idrico delle acque delle sorgenti del Monte Limbara, già istituito con Decreto Prefettizio n° 10219 del 19.06.1915.

Art. 2 DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE

- 1) Il Consorzio viene denominato "CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO CALANGIANUS - LURAS".
- 2) Il Consorzio ha sede legale in Calangianus Via S. Antonio n. 2, presso i locali del Municipio.
- 3) L'Assemblea potrà deliberare il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato.

Art. 3 FINI ISTITUZIONALI

- 1) Il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla gestione del servizio di erogazione dell'acqua per usi civili nei comuni consorziati, derivanti dalle sorgenti site nel Monte Limbara, come da Decreto Prefettizio n° 10219 del 19.06.1915, di quelle delle quali ha acquisito la proprietà in data 13/09/1924 con rep. 239 rogitato in data 16/10/1924 al N° 386, con atto rep. N° 837 14/01/1952 nonché le sorgenti di cui al decreto di concessione N° 507 del 22/06/1992. Inoltre il Consorzio ha lo scopo di provvedere alla manutenzione dell'Acquedotto Consortile realizzato come da progetto definitivo del 24/10/1924 e successivi ampliamenti e modificazioni, nel territorio dei Comuni Consorziati, ivi compresa ogni attività di programmazione, progettazione, costruzione, rifacimento, manutenzione ed esercizio delle opere di presa e delle condotte adduttrici comunque realizzate.
- 2) Per la progettazione, gestione e costruzione delle opere anzidette, il Consorzio provvederà:
 - a) Con i fondi all'uopo destinati nel Bilancio d'esercizio e pluriennale e con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;

- b) Con i finanziamenti concessi dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, in base alle leggi vigenti;
 - c) Con i finanziamenti posti a carico dei singoli Comuni consorziati.
- 3) Il Consorzio provvede alla conservazione, manutenzione, rifacimento e funzionamento delle reti idriche di adduzione e relative opere connesse, nonché alle spese di esercizio e di amministrazione con gli introiti derivanti dai canoni versati dai Comuni per la fornitura dell'acqua.
- 4) Il Consorzio nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, deve verificare la salubrità delle acque distribuite nei comuni consorziati, sulla base dell'art. 2 della L.R. 14/2000, della direttiva C.E. n. 60/2000, della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché di tutta la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, inerente la salubrità delle acque.

Art. 4

NATURA GIURIDICA DEL CONSORZIO

- 1) Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica a norma degli artt. 31 (trentuno) e 114 (centoquattordici) del D.Lgs. 267/2000, ed è dotato di piena autonomia imprenditoriale, funzionale e organizzativa, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.
- 2) In quanto ente pubblico al servizio dei Consorziati, la sua attività negoziale, per il raggiungimento dei fini istituzionali, si svolge – salvo diversa espressa specifica disposizione di legge – secondo le regole del diritto comune, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
- 3) Mediante appositi regolamenti interni, da approvare nelle forme e con le procedure disposte in sede statutaria, il Consorzio disciplina:
- a) Lo svolgimento dell'attività degli Organi
 - b) Il modo e le procedure - anche a evidenza pubblica- attraverso cui si forma e si esterna la volontà negoziale dell'Ente.
 - c) Lo svolgimento della gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile del servizio d'istituto.
 - d) La disciplina del personale dipendente.

Art. 5

COMPENSORIO

- 1) Il Compensorio, rappresenta l'ambito territoriale di operatività del Consorzio Acquedottistico, e coincide con il territorio dei comuni consorziati di Calangianus e Luras.
- 2) Il Consorzio, limitatamente alle condutture e alle sorgenti di sua proprietà e/o avute in concessione, può operare anche al di fuori dei confini dei comuni

consorziati, previa acquisizione di formale assenso da parte dei Comuni interessati.

Art. 6 DURATA

- 1) Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e può cessare solo per esaurimento delle finalità o per decisioni di uno dei Comuni.
- 2) In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio e gli eventuali fondi di riserva verranno ripartiti tra i singoli Comuni, salvo il diritto di terzi e previa detrazione delle passività, in ragione delle quote di partecipazione, ferma restando l'esigenza di assegnare a ciascun Comune gli impianti del Consorzio insistenti nel suo territorio ed a servizio esclusivo del medesimo.

Art. 7 ALTRE INIZIATIVE

- 1) Per svolgere l'attività di cui ai precedenti articoli e per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il Consorzio può assumere ed attivare tutte le iniziative ritenute utili, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, anche partecipando ad Enti, Associazioni, Consorzi di diritto privato e società di capitali.
- 2) Il Consorzio, per motivate ragioni contingibili e urgenti, volte al superamento di problematiche complesse, per le quali risulta necessario l'ausilio di particolari professionalità, al fine di perseguire i suoi fini istituzionali, può incaricare a tal fine professionisti esterni, avvalendosi di proprie risorse e secondo i criteri e le modalità disciplinate dall'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 CAPITALE IN DOTAZIONE

- 1) Il capitale è costituito dai beni e dai fondi risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio del Consorzio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento in base al conto consuntivo dell'anno nel corso del quale avviene l'approvazione del presente statuto.

Art. 9 QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- 1) Ciascun Comune consorziato partecipa ai processi decisionali in sede di Assemblea, nonché agli esiti attivi e passivi della gestione Consortile al 50%.
- 2) La quota di partecipazione, secondo il criterio di cui sopra, viene fissata per ciascun esercizio finanziario dall'Assemblea nella sua prima riunione.

3) La quota di cui sopra, non può essere in ogni caso inferiore € 5.000,00 (cinquemila), oltre al 50% dei compensi dovuti al Revisore dei Conti e al Segretario, nonché al 50% dei canoni di concessione all'utilizzo delle acque pubbliche sotterranee o superficiali e del 50% delle spese annuali di controllo delle acque stesse.

Art. 10
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgano tra i Comuni consorziati e fra questi e il Consorzio, sono decise da un collegio di tre arbitri nominato uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo - con funzioni di Presidente - di comune accordo tra le parti, Resta ferma la possibilità, in caso di mancato accordo, di proporre azione giudiziaria presso il competente Tribunale di Tempio Pausania.

TITOLO II°

GLI ORGANI

Art. 11 GLI ORGANI

- 1) Sono organi del Consorzio:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Revisore dei Conti.

CAPO I° CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

Art. 12 COMPOSIZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri compreso il Presidente.

Art. 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-REQUISITI PER LA NOMINA E LA INCOMPATILITA'

- 1) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dai rispettivi Consigli Comunali di Calangianus e Luras, tra i componenti degli stessi, in numero di tre per ciascun Comune Consorziato.
- 2) Ferme restando le incompatibilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali, non potranno, in nessun caso, far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio i dipendenti e i Sindaci dei Comuni consorziati. Gli stessi, se nominati, dovranno dimettersi dai precedenti incarichi al momento dell'accettazione della nomina e comunque prima dell'insediamento.
- 3) I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati ad impieghi dipendenti e/o ad incarichi nel Consorzio prima che sia decorso almeno un anno dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.

Art.14 DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni.

- 2) Esso deve essere rinnovato entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza e al rinnovo dei Consigli Comunali dei Comuni consorziati.
- 3) In caso di mancanza di coincidenza delle elezioni amministrative nei comuni consorziati, dovranno essere nominati solo i tre componenti del Comune nel quale si svolgono le elezioni.
- 4) I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per non più di una volta. Essi sono, comunque, revocabili dal Consiglio Comunale in qualunque tempo salvo il diritto dell'Amministratore al riconoscimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Art.15

MODALITA' DI NOMINA E DECADENZA

- 1) I requisiti specifici, le procedure, le modalità di nomina, le condizioni di compatibilità, di revoca, di dimissioni e sostituzione, il funzionamento ed i compiti specifici del Consiglio di Amministrazione, trovano completa disciplina nell' apposito regolamento sul funzionamento degli Organi dell'Ente previsto dall'art.4 (quattro) del presente Statuto e, per quanto in esso non contemplato, nelle norme contenute sul Libro V, Titolo V del Codice Civile e del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) in quanto applicabili.
- 2) Decade dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato, il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
- 3) Nell'ipotesi in cui un Consigliere per qualsiasi motivo cessi dalla carica, il Consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla conoscenza dell'intervenuta cessazione, si riunisce, su convocazione del Presidente, al fine di darne comunicazione al Consiglio Comunale nel quale il Consigliere cessato era stato eletto.
- 4) Entro trenta giorni dalla comunicazione di cessazione del Consigliere, il Consiglio Comunale competente, deve procedere alla nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Se viene meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade e si procede a nuove elezioni. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione si riunisce entro dieci giorni su convocazione del Presidente, al solo fine di darne comunicazione ai Consigli Comunali degli enti consorziati.
- 6) Entro trenta giorni dalla comunicazione di decadenza, i consigli comunali devono provvedere alla nomina dei rispettivi consiglieri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del presente Statuto.

Art. 16

FUNZIONAMENTO

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consorzio, il quale, nella prima riunione del Consorzio medesimo, propone il consigliere cui affidare le funzioni vicarie.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di regola una volta al mese. Può riunirsi altresì, per specifici argomenti, su richiesta di due Consiglieri. La riunione deve avere luogo entro sette giorni dalla richiesta.
- 3) Gli avvisi di convocazione, inviati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, P.E.C. (posta elettronica certificata), messi notificatori dei comuni consorziati. In casi di urgenza, gli avvisi di convocazione possono essere inviati mediante telegramma o mezzo di comunicazione equivalente (e-mail, fax ecc.), debbono contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. Essi sono comunicati almeno due giorni prima della riunione, nella residenza anagrafica dei consiglieri, salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Segretario.
- 4) In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
- 5) Gli avvisi di convocazione sono trasmessi al Revisore dei Conti.
- 6) Le sedute convocate senza l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, sono valide se sono presenti tutti i consiglieri; in tale ipotesi a richiesta di un consigliere, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno può essere rinviata alla seduta successiva.
- 7) Le sedute convocate con l'osservanza delle formalità di cui al precedente comma, sono valide, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente e, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di tre componenti, compreso il Presidente.
- 8) Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono Pubbliche.
- 9) Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono uscire dall'aula delle adunanze al momento del voto.
- 10) Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Art.17 COMPETENZE

- 1) Al Consiglio di Amministrazione compete: l'elezione dei membri e del Presidente dello stesso, sulla base delle indicazioni dei consigli comunali dei comuni consorziati; la nomina del Revisore dei Conti; la nomina del Segretario; lo scioglimento motivato del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei componenti dello stesso; l'adozione di eventuali regolamenti previsti all'art. 4 del presente Statuto.

2) Compete altresì, al Consiglio di Amministrazione l'approvazione, anche ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, degli atti fondamentali del Consorzio quali:

- a) Piano Programma e suoi aggiornamenti;
- b) Il budget economico almeno triennale;
- c) Il Bilancio di previsione;
- d) Il piano degli indicatori di bilancio;
- e) Piani Finanziari;
- f) Le variazioni di bilancio;
- g) Il rendiconto della gestione;

All'Organo predetto compete inoltre:

- a) Approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio, nel piano programma e non attribuiti ad altri organi;
- b) Approvare i provvedimenti di assunzione e cessazione del personale, ivi compreso il Segretario;
- c) Deliberare riguardo alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
- d) Incaricare, ai soli fini di cui all'art. 7, comma 2, professionisti esterni, con le modalità e secondo i criteri previsti dalla vigente normativa

Compete infine al C. di A. l'approvazione:

- a) Dei provvedimenti relativi alla promozione o partecipazione a Società ed Enti di cui all'art. 7 del presente Statuto;
- b) Le eventuali modifiche dello Statuto e della Convenzione;

Art. 18 DELIBERAZIONI

1) Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voto prevale quello espresso dal Presidente.

2) Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano.

3) Quando si tratti di argomenti concernenti persone che implicino apprezzamenti e valutazioni circa qualità e capacità delle persone stesse, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto.

4) Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i consiglieri che, pur essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti (quorum funzionale); essi sono invece computati tra i presenti

(quorum strutturale) ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

5) Nel caso di deliberazioni adottate con voto segreto vanno computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o nulla.

6) I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario.

7) Il Segretario viene nominato tra i dipendenti dei Comuni consorziati.

Art. 19

CONTROLLI- ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

1) Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni recate dal TITOLO VI Capo I del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e della L.R. n. 38 del 13/12/1994, come modificata dall'art. 31 della L.R. n. 7 del 22/04/2002, a norma dell'art. 140 dello stesso D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

2) Le forme e le modalità delle deliberazioni dell'Assemblea sono le stesse che vengono prescritte per le deliberazioni Comunali.

4) Esse devono essere comunicate, ai soli fini di informazione, entro dieci giorni dalla loro adozione, ai Comuni Consorziati, e devono essere pubblicate all'albo pretorio di ciascuno di essi, sotto la responsabilità del dipendente individuato come Segretario del Consorzio.

Art. 20

RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso l'Ente dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.

CAPO II°

IL PRESIDENTE

Art. 21

IL PRESIDENTE

1) Il Presidente è nominato dai membri del Consiglio di Amministrazione con votazione segreta, a parità di voti verrà eletto il candidato anziano.

2) La Presidenza del Consorzio spetta al Comune capofila di Calangianus.

- 3) Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, elegge fra i suoi membri un vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
- 4) Nel caso in cui sia assente o impedito anche il vice-Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere presente più anziano di età.
- 5) Il vice-Presidente svolge altresì quelle funzioni che il Presidente provvede a delegargli espressamente con atto di cui preventivamente viene informato il Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

COMPETENZE-FUNZIONI DEL PRESIDENTE

- 1) Al Presidente del Consorzio spetta la rappresentanza legale dell'Ente, nonché:
 - a) Convocare il Consiglio di Amministrazione
 - b) Sovrintendere e coordinare l'attività del Consiglio
 - c) Rappresentare l'Ente nei rapporti con le Autorità locali, Regionali e Statali
 - d) Assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle direttive del Consiglio stesso
 - e) Curare i rapporti di informazione con gli Enti Consorziati
 - f) Promuovere le iniziative volte ad assicurare la integrazione dell'attività svolta dal Consorzio con le realtà sociali ed economiche e culturali operanti ed esistenti nell' area di competenza del Consorzio stesso
 - g) Vigilare sull'andamento generale del Consorzio
 - h) Svolgere ogni altra funzione che gli venga espressamente delegata da organo competente quale Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il Presidente firma gli atti del Consiglio di Amministrazione, nonché i documenti contabili di spesa o di entrata e la corrispondenza relativa all'attività del Consiglio di Amministrazione.
- 3) In caso di necessità ed urgenza il Presidente adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso, nella sua prima adunanza, per la ratifica.

CAPO III°

IL REVISORE DEI CONTI

Art. 23

REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

- 1) La revisione dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata a un Revisore, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Revisore deve essere

scelto tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Contabili, e preferibilmente, salvo motivata diversa decisione, verrà nominato lo stesso Revisore dei Conti del Comune di Calangianus.

2) Il Revisore dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque fino alla nomina del successore. Il Revisore non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile una sola volta.

3) Non possono essere nominati Revisori dei Conti, e se nominati decadono, i congiunti degli amministratori entro il quarto grado; coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita; coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio di cui è destinato il Consorzio od industrie connesse al servizio medesimo e che hanno stabili rapporti commerciali e/o coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio.

4) Al Revisore è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti.

Art. 24

COMPETENZE E FUNZIONI DEL REVISORE

1) Il Revisore esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile, nonché quanto previsto dal Titolo VII del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni e integrazioni. In particolare il revisore:

- Esamina il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative

- Vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, almeno con cadenza semestrale

2) Il Revisore collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo ed indirizzo ed a tal fine vigila sulla gestione economico finanziaria dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione assembleare sul Conto consuntivo.

3) Il Revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Al Revisore viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

4) Il Revisore può partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e chiedere la iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi.

5) Il Revisore deve partecipare alle sedute del Consiglio nelle quali si discutono il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo e provvedimenti particolare rilevanza economico- finanziaria.

6) Il Revisore deve adempiere al proprio dovere con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle attestazioni ed è tenuto al segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio.

TITOLO III°

PERSONALE DIPENDENTE-UFFICI

Art. 25

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio, di qualsiasi livello e qualifica, sono disciplinati dai contratti collettivi e nazionali di categoria dei dipendenti degli enti locali.

Art. 26

POTESTA' REGOLAMENTARE

1) Il Consorzio disciplina, con appositi regolamenti approvati dall' Assemblea:

- a) L'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) Le modalità per l'assunzione del personale;
- d) Le modalità di conferimento di eventuali collaborazioni esterne.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Art. 27

PATRIMONIO E CAPITALE DI DOTAZIONE

- 1) Il patrimonio del Consorzio comprende i beni immobili e mobili ed i fondi liquidi risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio finanziario.
- 2) Tutti i beni sono iscritti nel libro dei cespiti dello stesso, e a suo nome, presso i pubblici registri mobiliari e immobiliari.

Art. 28

BILANCI DI PREVISIONE

- 1) Le modalità di svolgimento dell'attività di natura economico-finanziaria del Consorzio sono disciplinate da apposito regolamento, a norma dell'art. 4 (quattro) del presente Statuto, secondo i principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni, ed ai principi del Codice Civile.
- 2) Per quanto attiene al bilancio preventivo economico - finanziario, deve essere redatto sulla base dei principi di cui al comma precedente, nonché in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 267/2000 e deve essere deliberato dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno e non può chiudere in deficit.

Art. 29

RENDICONTO DI GESTIONE

- 1) Entro il 31 marzo il Segretario, sentito il Revisore dei Conti, presenta al Consiglio di Amministrazione il Rendiconto della gestione (il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale) conclusasi il 31 dicembre precedente, il quale provvede alla sua approvazione entro il 30 aprile.
- 2) Il conto consuntivo del Consorzio non può chiudersi in deficit.
- 3) Le eventuali perdite di esercizio dovranno essere ripianate con l'utilizzo del fondo di riserva e, in caso di insufficienza dai Comuni Consorziati in proporzione alla quota di partecipazione di cui all'art. 9 (nove) del presente Statuto.
- 4) Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione consortile.
- 5) Il Rendiconto di Gestione, deve essere redatto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art. 30
DISPOSIZIONI DI RINVIO AD AL TRE NORME

1) Per quanto non previsto, valgono in via generale ed in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano le Aziende speciali degli Enti locali territoriali di cui all'art. 114 (cento quattordici) del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

31
PROROGATIO

1) Gli organi di amministrazione non ricostituiti alla loro scadenza, sono prorogati per quarantacinque giorni.

2) In questo periodo, gli organi di amministrazione possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Si applicano a tal fine, le disposizioni della Legge n. 444/1994 di conversione del Decreto Legge n. 293/1994 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi).

Art. 32
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

A norma dell'art. 31 comma 2° del D.Lgs. 267/2000, dalla data di approvazione dello stesso, da parte dei Consigli comunali di ciascun Comune consorziato.